ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE E DEI DATTILOGRAFI

Art. 170

Criteri di valutazione per l'inquadramento nella carriera direttiva

Ai fini dell'inquadramento previsto dall'art. 166 sono sottoposti a giudizio tutti i funzionari con qualifica superiore a cancelliere o segretario di prima classe che ne facciano domanda entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bollettino contenente il decreto che indice lo scrutinio. La Commissione esprime il giudizio sulla idoneita' del funzionario all'inquadramento nella carriera direttiva valutando le categorie di titoli indicate nell'articolo 30 del presente ordinamento.

Versione in vigore dal 13 novembre 1960, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Estremi	Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Titolo	XII — Disposizioni di attuazione e transitorie
Capo	I — Disposizioni di attuazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1960

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-del-personale-delle-cancellerie-e-segreterie-giudiziarie/art-170-criteri-di-valutazione-per-l-inquadramento-nella-carriera-direttiva

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it